

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2004, N. 18.

PREMESSA

Il randagismo rappresenta una fonte di rischio per la popolazione umana ed animale. La diffusione di malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, la compromissione dell'igiene dell'abitato urbano, i problemi conseguenti a morsicature o altri incidenti, il perturbamento dell'equilibrio ecologico nelle campagne e nei parchi, le molestie alla quiete pubblica e le razzie che animali randagi e inselvaticati possono operare, causano danni notevoli alla collettività.

La lotta al randagismo di cani e gatti rappresenta pertanto un obiettivo di polizia veterinaria e polizia urbana, richiamato anche dalla Convenzione di Strasburgo del 1987, che ASL e Comuni devono congiuntamente perseguire.

Inoltre, le sofferenze ed i maltrattamenti, che gli animali domestici possono patire nella condizione di randagismo, motivano la collaborazione delle Associazioni zoofile di volontariato, che perseguono la salvaguardia del benessere animale.

L'obiettivo della riduzione del numero dei randagi si attua privilegiando gli interventi preventivi: responsabilizzazione della cittadinanza, lotta all'abbandono dei cani e restituzione dei cani smarriti ai rispettivi proprietari.

Questa azione va integrata con l'intensificazione delle misure di controllo già previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria (artt. 83 – 96) per la profilassi antirabbica ed in particolare con la continua sorveglianza sulla efficienza del servizio di cattura e custodia dei cani randagi.

L'azione deve infine essere integrata dalla capacità del sistema di trovare agli animali senza proprietario una nuova collocazione, attraverso l'affidamento.

L'istituzione della anagrafe canina regionale, con l'obbligo della identificazione tramite tatuaggio dei cani di proprietà, avviata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9315 del 29/10/1985 e proseguita con la Legge regionale 20/92, ha rappresentato in questi due decenni uno strumento idoneo a garantire la realizzazione di provvedimenti preventivi.

Tuttavia, recentemente si sono rese disponibili tecniche di identificazione elettronica dei cani in grado di facilitare grandemente la riconoscibilità della proprietà degli animali e la loro registrazione in banche dati informatizzate.

Nell'intento di agevolare i cittadini proprietari di cani nelle procedure di iscrizione all'anagrafe canina e per garantire un più rapido rintraccio in caso di smarrimento dell'animale, la Regione Piemonte ha pertanto adottato la Legge Regionale 18/2004 "Identificazione elettronica degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)", in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n.358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy". Di seguito sono descritte le modalità di accesso per i cittadini e i criteri per l'erogazione di questo importante servizio preventivo.

SEDI DI IDENTIFICAZIONE

Per garantire all'utenza un adeguato servizio di identificazione sul territorio regionale, è previsto che il cittadino si possa rivolgere ai medici veterinari liberi professionisti (purchè autorizzati a livello regionale), con pagamento di parcella, o al Servizio Veterinario della propria ASL (prestazione soggetta a tariffa per il rimborso delle spese vive).

Le ASL individuano, in accordo con i Comuni, le sedi dove i cittadini si potranno recare con il proprio cane per registrarlo all'anagrafe canina regionale informatizzata e per identificarlo con il microchip.

I cittadini per avere tutte le informazioni sulle sedi, nonché sui giorni e sugli orari nei quali si effettueranno gli interventi di identificazione, dovranno rivolgersi ai Servizi Veterinari delle ASL o al Comune di residenza.

Il servizio ASL è garantito con periodicità minima di trenta giorni: le prestazioni di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.

OPERAZIONI DI PRIMA REGISTRAZIONE DEL CANE

Vengono di seguito descritte le modalità da seguire per identificare e registrare i cani nati in Piemonte a partire dal 5 novembre 2004.

NASCITA DI UNA CUCCIOLATA

Dal 5 novembre 2004, i cuccioli devono essere identificati tramite l'applicazione del microchip entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione: ne consegue che è vietato cedere cani non registrati e non identificati.

Il proprietario può rivolgersi al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza, pagando una tariffa equivalente al rimborso dei costi per il materiale utilizzato, oppure ad un medico veterinario libero professionista autorizzato, pagando la parcella.

Il medico veterinario, oltre ad applicare il microchip, contestualmente registra ufficialmente i dati relativi al proprietario ed al cane. Al proprietario viene rilasciata copia della scheda di identificazione (art. 4 della L.R. 18/2004) (Allegato 1). Il proprietario deve portare un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché il codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale. Le copie della scheda di identificazione, completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip, sono destinate:

- la prima all'ASL di residenza del proprietario del cane, per la registrazione dei dati nella banca dati regionale; in caso di proprietari residenti fuori regione, ma domiciliati in Piemonte, che detengono stabilmente il cane in ambito regionale, la copia del certificato deve essere consegnata all'ASL competente sulla località di detenzione del cane.
- la seconda al proprietario del cane, come documentazione dell'avvenuta registrazione e identificazione del cane;
- la terza agli atti del veterinario identificatore.

POSTICIPAZIONE DELL'INSERIMENTO DEL MICROCHIP PER PROBLEMI PARTICOLARI

Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottoposto per l'identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non è opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovrà essere ricondotto per l'intervento. La copia della scheda di identificazione destinata al proprietario gli viene consegnata con tali indicazioni. Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato dal veterinario per la conclusione della procedura, rammentando che fino all'avvenuta identificazione l'animale non potrà essere ceduto.

Nel momento in cui il cane sarà stato identificato con il microchip, il medico veterinario apporrà la fustella su ognuna delle copie del modulo, riportando nello spazio a lato la data dell'avvenuta identificazione e la firma.

La registrazione nella banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato con il microchip, ma il proprietario dell'animale avrà nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettato l'obbligo di legge e che solo motivazioni del tutto particolari hanno impedito l'inserimento del microchip.

ALLEVATORI E COMMERCianti DI CANI

Chiunque alleva e commercia cani deve ricordare che sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

PRIMA REGISTRAZIONE DEI CANI NATI FUORI DEL TERRITORIO PIEMONTESE

Cani introdotti in Piemonte identificati

I cani nati all'estero o in Regioni diverse dal Piemonte possono essere già stati identificati con microchip o con tatuaggio, se previsto dalla normativa della Regione di provenienza o dagli accordi normativi relativi agli scambi internazionali. In questo caso il proprietario, entro 15 giorni dall'inizio della detenzione, deve provvedere a segnalare l'acquisizione del cane al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (Allegato 2), allegando copia del certificato originale di

identificazione, in modo da poter inserire il numero del cane nella banca dati regionale con i dati del proprietario.

Ove non si disponga del certificato, l'identificazione con il microchip deve essere attestata dal Servizio Veterinario dell'ASL o da un medico veterinario libero professionista autorizzato.

Cani introdotti in Piemonte non identificati

Il commerciante o il privato, che acquisisce cani non identificati, perchè provenienti dall'estero o da regioni italiane in cui non vige quest'obbligo, deve provvedere a identificare e registrare ciascun animale prima della cessione e comunque non oltre i 15 giorni, presso la ASL o presso un medico veterinario autorizzato. L'ASL competente deve in ogni caso ricevere segnalazione dell'acquisizione e dell'identificazione secondo l'allegato 3.

FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA IDENTIFICAZIONE

Cessione/acquisizione di un cane

I cani nati in Piemonte dopo il 5/11/2004 devono essere ceduti già registrati e identificati.

La regola vale anche per i cani iscritti al libro genealogico, la cui registrazione è duplice: all'anagrafe canina e al registro ENCI. Infatti, secondo il D.M. n. 20894 del 18/04/2000, "Norme tecniche Libro Genealogico del cane di razza", è previsto che l'allevatore od il proprietario, provveda ad identificare i cuccioli entro 90 giorni dalla nascita, e comunque prima che vengano allontanati dall'allevamento.

Per la cessione, a qualsiasi titolo (vendita, commercio, gratuitamente), il proprietario che cede il cane, deve dare segnalazione al Servizio veterinario dell'ASL di residenza, entro 15 giorni, attraverso il facsimile allegato (Allegato 4), indicando i dati completi del nuovo proprietario, che firma il modello per attestare che ha effettivamente acquisito il cane e che i dati riportati sono corretti.

Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2004, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00. Va sottolineato al riguardo che l'anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell'animale; pertanto in caso di una cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine.

Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato preliminarmente registrato ed identificato, richiedendo copia della relativa attestazione. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Variazione della sede di detenzione

Il proprietario o l'eventuale detentore, in caso di variazione definitiva della sede di abituale detenzione, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (Allegato 5).

Smarrimento del cane

In caso di smarrimento il proprietario o il detentore, entro tre giorni, deve darne comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove viene detenuto il cane. Allo scopo può essere utilizzato il facsimile allegato 6.

Morte del cane

Il proprietario o l'eventuale detentore, in caso di morte del cane, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell'ASL di residenza (Allegato 7).

RINVENIMENTO DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO

Se un cittadino trova un cane vagante o randagio deve darne immediata comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove è stato avvistato l'animale. Allo scopo può essere utilizzato il facsimile allegato 8.

Solo nei casi in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale e la segnalazione rivesta carattere di urgenza, sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, alla Polizia stradale, al Corpo Forestale dello Stato o al Veterinario ufficiale dell'ASL, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento.

Si ricorda che è vietata la cattura di cani da parte di personale non abilitato e che il cane trovato vagante deve obbligatoriamente afferrire al canile pubblico di zona, per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria, prima di poter essere adottato, a tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone.

SITUAZIONI RIFERITE A CANI NATI PRIMA DELL'EFFICACIA DELLA L.R. 18/04

Canis già registrati, ma con tatuaggio illeggibile

Nei casi in cui il tatuaggio di un cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip. Il servizio veterinario dell'ASL effettua questo servizio gratuitamente. E' sempre possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia. Cani nati prima del 5/11/2004 e non ancora registrati ed identificati ufficialmente. Coloro che possiedono un cane, che avrebbe già dovuto essere registrato e non è ancora identificato con il tatuaggio, hanno tempo fino al 4 dicembre 2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale e alla identificazione con il microchip.

Trascorso tale termine, i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, L.R. 18/2004. (Sanzione amministrativa da 38,00 a 232, 00 €).

Canis nati prima del 5/11/2004, identificati ufficialmente con microchip

Si possono verificare tre eventualità come di seguito descritte.

1) Cane con solo microchip ENCI. Chi possiede un cane iscritto al Libro Genealogico dell' E.N.C.I. che risulta già identificato ufficialmente con il microchip (numero del microchip indicato sul certificato genealogico), ma che non era stato registrato in anagrafe canina, ha tempo fino al 4 dicembre 2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale e al riconoscimento del microchip.

2) Cane tatuato e dotato di microchip. Se il cane era già stato precedentemente iscritto all'anagrafe regionale con il codice del tatuaggio, rimane identificato con il numero di tatuaggio, ma se è anche munito di microchip e se il proprietario desidera che sia registrato anche questo dato, è sufficiente che consegna alla ASL copia del certificato originale di iscrizione all'anagrafe canina e copia del certificato riportante il numero del microchip.

3) Cane con solo microchip non riconosciuto ENCI. I proprietari di cani a cui era stato applicato per motivi commerciali un microchip e che avrebbero dovuto essere comunque tatuati, ma che di fatto non lo sono, hanno tempo fino al 4/12/2004 per provvedere alla registrazione del proprio cane all'anagrafe regionale, recandosi presso l'ASL di residenza, dove i relativi microchip, previa verifica della leggibilità e del numero, verranno inseriti in una sezione apposita dell'anagrafe canina.

Trascorso tale termine, i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1, L.R. 18/2004. (Sanzione amministrativa da 38,00 a 232, 00 €).

TARIFFE

Il cittadino, per l'intervento di identificazione del cane, può rivolgersi, a propria discrezionalità, sia presso il medico veterinario libero professionista di fiducia, con pagamento di parcella, sia al Servizio Veterinario dell'ASL, con pagamento di una tariffa per il rimborso dei costi del materiale utilizzato, da stabilirsi con provvedimento regionale.

Eventuali prestazioni richieste all'ASL per particolari casi di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

SCHEMA DI IDENTIFICAZIONE (art. 4)

Al Servizio Veterinario dell'ASL N. _____

Il / La sig./ra _____

Codice fiscale _____ nato/a _____

prov. _____ il _____ residente a _____ (cap. _____)

prov _____ in via _____ tel. _____

documento di identità tipo _____ numero _____

dichiara di detenere il cane sottodescritto di sua proprietà nel comune di(1) _____

_____ prov. _____ in via _____

presso(2) _____

per il quale richiede la registrazione e identificazione tramite microchip come stabilito dalla legge Regionale n. 18/2004.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle informazioni e degli obblighi indicati a tergo del presente modulo.

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

Il / La sottoscritto/a Dr. _____ in qualità di:

Medico Veterinario ufficiale ASL n. _____

Medico Veterinario libero professionista autorizzato, iscritto all'albo provinciale di _____

con il n° _____

CERTIFICA

? che il cane di proprietà del/la signore/a sopra identificato/a presenta le seguenti caratteristiche:

nome del cane _____ razza(3) _____ sesso _____

castrato/sterilizzato si no

taglia(3) _____ tipologia pelo(3) _____ colore

mantello(3) _____

data di nascita _____ eventuale tatuaggio _____

segni particolari _____

cane iscritto all'ENCI con certificato genealogico n. _____

in possesso del passaporto n. _____ rilasciato il _____ dall'ASL _____

di aver applicato il microchip riportante il seguente codice

di non aver potuto applicare il microchip per il seguente motivo:

Luogo e data _____

Il Medico Veterinario identificatore Firma del Proprietario

(timbro e firma)

Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.

L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.

Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:

- dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
- da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.

Obblighi detentori cani.

Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.

Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

Proprietari di cucciolate.

I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.

I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

Cessione definitiva o morte del cane.

I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Smarrimento del cane.

In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.

I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.

L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

**REGISTRAZIONE DI CANE NATO ED IDENTIFICATO FUORI DALLA REGIONE
PIEMONTE (Artt. 1 e 3)**

Al Servizio Veterinario dell'ASL N. _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____

indirizzo completo

documento di identità tipo _____ numero _____

codice fiscale _____

SEGNALA

l'avvenuta acquisizione di un cane di razza _____ sesso _____

taglia _____ tipologia pelo _____

colore mantello _____ data di nascita _____ segni particolari _____

già identificato con microchip n. _____

già identificato con tatuaggio n. _____

Luogo e data

Firma del proprietario

∴ allego certificazione di origine ∴

ATTESTAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO

Io sottoscritto Dott.

in qualità di veterinario ufficiale dell'ASL n. _____ di _____
in qualità di medico veterinario libero professionista autorizzato, confermo la corrispondenza dei
dati di cui sopra.

In fede.

Luogo e data _____ Timbro e firma del veterinario

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei
forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe
canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato
conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto
delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del
trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

(1) Necessaria solo in mancanza di certificazione di origine

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

CANI INTRODOTTI IN PIEMONTE NON IDENTIFICATI (artt. 1 e 3)

Al Servizio Veterinario dell'ASL N. _____

Il / La sig./ra _____

Codice fiscale _____ nato/a _____

prov. _____ il _____ residente a _____ (cap. _____)

prov _____ in via _____ tel. _____

documento di identità tipo _____ numero _____

dichiara di aver acquisito il cane sottodescritto proveniente da _____

_____ in data _____

detenuto nel comune di(1) _____ prov. _____ in

via _____

presso(2) _____

per il quale richiede la registrazione e identificazione tramite microchip come stabilito dalla legge Regionale n. 18/2004.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle informazioni e degli obblighi indicati a tergo del presente modulo.

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

Il / La sottoscritto/a Dr. _____ in qualità di:

Medico Veterinario ufficiale ASL n. _____

Medico Veterinario libero professionista autorizzato, iscritto all'albo provinciale di _____

con il n° _____

CERTIFICA

? che il cane di proprietà del/la signore/a sopra identificato/a presenta le seguenti caratteristiche:

nome del cane _____ razza(3) _____ sesso _____

castrato/sterilizzato si no

taglia(3) _____ tipologia pelo(3) _____ colore

mantello(3) _____

data di nascita _____ eventuale tatuaggio _____

segni particolari _____

cane iscritto all'ENCI con certificato genealogico n. _____

in possesso del passaporto n. _____ rilasciato il _____ dall'ASL _____

? di aver applicato il microchip riportante il seguente codice

di non aver potuto applicare il microchip per il seguente motivo:

Il Medico Veterinario identificatore Firma del Proprietario

(timbro e firma)

Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.

L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.

Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:

- dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
- da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.

Obblighi detentori cani.

Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.

Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

Proprietari di cucciolate.

I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.

I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

Cessione definitiva o morte del cane.

I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Smarrimento del cane.

In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.

I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.

L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto

delle comunicazioni di cui alla l.r.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del
trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE (Art. 3) AUTOCERTIFICAZIONE

Al Servizio Veterinario dell'ASL n. _____

(di registrazione del cane)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____

indirizzo completo _____

telefono _____ documento di identità tipo _____ numero _____

codice fiscale _____

in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

identificato con il microchip n. _____

identificato con il tatuaggio n. _____

DICHIARA

di cederlo al Signor/alla Signora _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____

indirizzo completo _____

telefono _____ documento di identità tipo _____ numero _____

codice fiscale _____

che si impegna ad accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della normativa vigente.

Firma nuovo proprietario/detentore (1) Firma proprietario/detentore cedente (1)

Data _____

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

- (1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

**VARIAZIONE DELLA RESIDENZA / DELLA SEDE ABITUALE DI DETENZIONE DEL
CANE (art. 3) AUTOCERTIFICAZIONE**

Al Servizio Veterinario dell'ASL N. _____
Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ prov. _____
residente a _____
indirizzo completo _____
tel. _____ documento di identità tipo _____ numero _____
codice fiscale _____
in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del
19/7/2004)
identificato con il microchip n. _____
tatuaggio n. _____

SEGNALA,
nel rispetto dei tempi previsti dalla L.R. 18/2004,

di aver variato:

? la propria residenza : Comune _____

via _____ tel. _____

? la sede abituale di detenzione del cane: Comune _____

via _____ tel. _____

Luogo e data _____

Firma del proprietario/detentore(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei
forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe
canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato
conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto
delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del
trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

DENUNCIA DI SMARRIMENTO

(art. 9)

Alla Polizia Municipale del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ prov. _____
residente a _____
indirizzo completo _____
documento di identità tipo _____ numero _____
in qualità di proprietario/detentore del cane, di seguito descritto, iscritto all'anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

DENUNCIA

di aver smarrito in data _____ il cane di nome _____

razza _____ sesso _____ taglia _____

tipologia pelo _____ colore mantello _____

data di nascita _____ tatuaggio n. _____

microchip n. _____ segni particolari _____

Circostanze e particolari dello smarrimento: _____

Luogo e data _____

Firma del proprietario/detentore

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

DENUNCIA DI MORTE DEL CANE

(art. 3)

Al Servizio Veterinario dell'ASL n. _____
(di registrazione del cane)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ prov. _____
residente a _____
indirizzo completo _____
Tel. _____ documento di identità tipo _____ numero _____
in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)
identificato con il microchip n. _____
tatuaggio n. _____

DENUNCIA

nel rispetto dei tempi previsti dalla L.R. 18/2004,

l'avvenuta morte del cane di cui sopra in data _____ causa _____

Allego dichiarazione del medico veterinario che l'ha constatata
Non allego dichiarazioni veterinarie.

Luogo e data _____

Firma del proprietario/detentore

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO

(art. 9)

Alla Polizia Municipale del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____

indirizzo completo

tel _____ documento di identità tipo _____ numero _____

SEGNALA

che in data _____ in località _____ è stato avvistato un

cane vagante o randagio con le seguenti caratteristiche: _____

Il cane attualmente:

? è ancora vagante in zona _____

? è detenuto presso _____

? non è noto dove sia

Osservazioni:.....

.....

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.